


LA VITA DI PREGHIERA DEL RELIGIOSO SALESIANO

COLLANA
COLLOQUI
SULLA
VITA
SALESIANA

1

ELLE DI CI
TORINO-LEUMANN



LA VITA DI PREGHIERA DEL RELIGIOSO SALESIANO

LYON, 10-11 SETTEMBRE 1968

ELLE DI CI
TORINO - LEUMANN
1969

Visto per la Congregazione Salesiana: Rivoli, 28.5.1969: Sac. E. Bonifacio

Visto, nulla osta: Torino, 30.5.1969: D. G. Zavattaro

Imprimatur: Can. M. Monasterolo, *Vic. gener.*

Proprietà riservata alla ELLE DI CI, Colle Don Bosco (Asti) - ME 0453-69

Il capitolo delle "Pratiche di pietà" nelle costituzioni salesiane

Interesse molteplice della sua storia

La storia delle costituzioni salesiane è piena d'insegnamenti. Essa ricorda innanzi tutto a coloro che ne attribuiscono affrettatamente a Don Bosco tutto il contenuto — ossia, per quanto ciò possa sembrare strano, il testo ufficiale — che dalla sua morte (1888) più volte si è dovuto manipolare la versione approvata del 1874; e che, ancora durante la sua vita, alcuni articoli, come quelli sul noviziato, vi erano stati introdotti, per così dire, a sua insaputa, se non proprio contro la sua volontà. Tale storia insegna pure ai lettori attenti a ritrovare le idee principali di articoli divenuti oscuri a forza di rimaneggiamenti: l'articolo 12 dell'edizione del 1966, attualmente in vigore, ne è un chiaro esempio. Essa dovrebbe infine permettere di misurare meglio la solidità, e talvolta la relatività, del testo odierno e di prepararne in tal modo con chiarezza la necessaria evoluzione.

È appunto questo il servizio che ci possiamo aspettare da un esame del capitolo detto delle « pratiche di pietà », che attualmente occupa il dodicesimo posto: tra quello sul capitolo generale e quello sugli studi. La storia di questo capitolo, apparso già nelle prime edizioni conosciute, ci obbliga d'altronde a istruirci sulla evoluzione completa delle costituzioni salesiane, dal 1858 ai nostri giorni. Cosa utilissima ed anche possibile, dato il grande numero di testi, manoscritti o stampati, che sono stati conservati.

Noi la delineremo in due tempi: 1. La fisionomia del capitolo dalla sua nascita al testo approvato. 2. La sua interpretazione e i suoi sviluppi dal 1874 in poi. Ci sarà così possibile abbozzare alcune riflessioni sull'edizione attuale.

I. La fisionomia del capitolo dalla sua nascita al testo approvato

Com'è capitato per la maggior parte delle costituzioni salesiane, il periodo più decisivo della storia del nostro capitolo va dal 1858 al 1874.

La prima redazione conosciuta

Si può dare come certo, che la primissima redazione di questo capitolo ci è giunta in un manoscritto di Don Rua conservato nell'archivio di Valdocco. La finale di questo primo testo conosciuto oggi delle costituzioni salesiane¹, l'ha scritta Don Bosco stesso, dopo il capitolo sull'*Accettazione*. È intitolata: *Pratiche di pietà*. Penso che siamo davanti alla prima stesura del testo.

La sua redazione può essere datata nel 1859 circa².

Le fonti

Non sembra che nella stesura di questo capitolo Don Bosco abbia seguito da vicino un testo modello. Egli perciò avrebbe rinunciato qui al procedimento ordinariamente seguito nella composizione degli articoli precedenti, i quali devono molto alle costituzioni che egli si era procurate, in modo tutto particolare a quelle della congregazione dei preti secolari delle Scuole di carità (società di sacerdoti educatori fondata a Venezia nella prima parte del secolo XIX)³. Diversi raffronti ci assicurano tuttavia che egli aveva

¹ ACS, 022 (1). Testo scritto da Michele Rua, che sembra non essere stato a conoscenza di G. B. Lemoyne.

² Quando il sacerdote Francesco Montebruno dirigeva l'opera degli Artigianelli a Genova e il chierico Angelo Savio lavorava nell'oratorio di Alessandria (ved. ACS, 022 [1], p. 4). Ad ogni modo anteriore al 7 giugno 1860, quando i primi salesiani firmavano un altro testo, conservato, prima d'inviarlo all'arcivescovo Fransoni (ACS, 022 [4]). La data — probabile — è fornita dalla *Cronaca* di Domenico Ruffino (quaderno 1°, p. 12): « 7° Facemmo la radunanza della congreg. di S. Franc. di Sales per leggere il regolamento e sottoscriverci per mandarlo a Mons. Fransoni ». (ACS, 110, Ruffino. Cfr. l'edizione imperfetta di queste linee in M.B., t. VI, p. 630).

³ Per esempio, l'articolo 4 del capitolo *Forma della congregazione*: « I chierici e sacerdoti anche dopo fatti i voti ritengono i loro patrimoni o benefici semplici, ma non li amministrano né possono goderne in partico-

per lo meno alcune guide. Il testo che per ora mi sembra più vicino al capitolo sulle pratiche di pietà (del resto abbastanza simile, in ragione del suo oggetto, tra una congregazione attiva e un'altra, per cui le somiglianze possono in conseguenza indurre sempre in errore) è quello degli oblati di Maria. Identica è, infatti, la disposizione di una serie di sette articoli delle *Costituzioni e Regole della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine* (Torino, 1851). Aggiungiamo che una forte somiglianza tra due articoli induce a pensare che Don Bosco, mentre redigeva queste note, sfogliasse pure le costituzioni dei lazzaristi⁴.

Il titolo

A questo capitolo egli cominciò a dare un titolo di cui, non ostante l'ambiguità, non bisognerebbe mai perdere di vista il senso complesso. I lazzaristi parlavano di *pratiche spirituali*, gli oblati di *atti di religione*, i preti delle Scuole di carità di *pia exercitia*. Egli preferì *pratiche di pietà*. La futura traduzione del titolo nelle versioni latine (*Pietatis exercitia*, dal 1867) e il contenuto del capitolo così intitolato lasciano intendere che Don Bosco voleva indicare in tal modo sia i pii esercizi, sia gli esercizi di pietà delle società religiose⁵.

Qui siamo nel campo delle applicazioni, il termine *pratiche* lo indica assai chiaramente. In questo contesto non trovano posto le riflessioni spirituali, neppure quelle sullo spirito di preghiera.

In compenso, tutte le virtù, e non la sola virtù della religione come noi potremmo pensare a prima vista, sono comprese in queste applicazioni. Il titolo del capitolo corrispondente delle costituzioni dei preti delle Scuole di carità: *De aliis piis exercitiis in Congregatione servandis*, era specificato dai sottotitoli seguenti:

lare» (ACS, 022 [1], p. 7), era la traduzione dell'articolo corrispondente delle costituzioni della congregazione dei sacerdoti delle Scuole di carità: « 3. Clerici et Sacerdotes, etiam emissis votis, retinent patrimonia sive Beneficia simplicia, sed non administrant, nec ipsis fruuntur » (*Constitutiones Congregationis Sacerdotum saecularium Scholarum charitatis*, cap. 1, a. 3, Venetiis, 1837, p. 16).

⁴ *Regole ovvero Costituzioni comuni della Congregazione della Missione*, s.l., 1658.

⁵ Per la definizione, cfr. P. DEBONGNIE, *Exercices spirituels*, in *Dictionnaire de Spiritualité*, t. IV, coll. 1902-1933.

§ 1. De orationis studio, § 2. De Sacramentorum devota frequentia, § 3. De Caeremoniarum observantia et suppellectili sacra, § 4. De Lectione Spirituali, § 5. De Capitulo culparum et de mortificatione exercenda, § 6. De Spiritualibus Exercitiis, § 7. De religiosa domestica disciplina. Come si vede da questa enumerazione, i pii esercizi non riguardavano solo la virtù della religione ma, tra le altre, le virtù della penitenza e dell'obbedienza. Don Bosco non ha escluso questo senso lato quando ha parlato di *pratiche di pietà*. Tra esse egli ha annoverato il digiuno del venerdì, e un testo del 1878 scritto sotto il suo controllo vi includerà pure il rendiconto spirituale⁶. Tuttavia il senso tradizionale di *pietà*⁷, bastava per spingerlo a collocare nel suo capitolo alcuni esercizi della virtù della religione.

Procedendo nella spiegazione del titolo, aggiungiamo che, per lui, la *pietà* apparteneva piuttosto al dominio del facoltativo, del supererogatorio. C'era la religione, con i doveri che essa esigeva: messa e astinenza settimanali, confessione e comunione annuali — ed era ciò che facevano tutti i cristiani; e c'era pure la *pietà* con i suoi usi raccomandati, che era quanto facevano i devoti⁸. Le pratiche religiose, obbligatorie, si distinguevano dalle pratiche di *pietà*, facoltative.

Tali *pratiche di pietà* erano dunque atti religiosi (regolarmente, ma non esclusivamente, ispirati alla virtù specifica della religione), pratiche spirituali supplementari, pii esercizi aggiunti a quelli che compiva il cristiano ordinario del tempo. L'analisi del testo dimostrerà il buon fondamento di questa interpretazione.

I sette articoli primitivi

Sotto questo titolo, Don Bosco, in un primo tempo, ha redatto sette articoli, che formano la struttura del capitolo. Dopo questi, come prova che la serie era terminata, egli ha scritto: *Formula*

⁶ *Deliberazioni del capitolo generale... tenuto in Lanzo-Torinese nel settembre 1877*, Torino, 1878, dist. III, cap. II, pp. 49-50.

⁷ Cfr. P. DEBONGNIE, *loc. cit.*

⁸ Per esempio, si legge tra i titoli dell'ultima parte del *Piano di Regolamento per l'Oratorio di S. Francesco di Sales*, (ACS, 026, *Regolamenti*), scritto, sembra, qualche anno prima delle costituzioni primitive, al capitolo 5: *Pratiche religiose* (p. 21), e, dopo, al capitolo 9: *Pratiche particolari di cristiana pietà* (p. 26). Pratiche religiose e pratiche di *pietà* sono cose distinte.

dei voti. È vero che egli ha cambiato presto parere, ha cancellato quest'ultimo titolo e ha aggiunto al capitolo due articoli supplementari sui suffragi per i defunti, con detrimento dell'architettura del capitolo. Si dovrà ammettere tuttavia che bisogna esaminare anzitutto i sette primi, i quali, effettivamente, sono stati decisivi per la vita della società salesiana. Eccone il testo:

« 1. La vita attiva cui tende la nostra congregazione fa che i suoi membri non possono avere comodità di fare molte pratiche in comune; procureranno di supplire col vicendevole buon esempio, e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano. - 2. La compostezza della persona, la pronuncia chiara, divota, distinta delle parole dei divini uffizi [notiamo che lo scrivente aveva prima messo: *della liturgia*, che in seguito fu cancellato], la modestia nel parlare, vedere, camminare in casa e fuori di casa devono essere cose caratteristiche nei nostri congregati. - 3. Ogni giorno non vi sarà meno di mezz' [om: ora] di preghiera mentale o almeno vocale, ad eccezione che uno sia impedito dall'esercizio del sacro ministero. - 4. Ogni giorno si reciterà la terza parte del Rosario di Maria SS.ma. - 5. Il venerdì di ciascuna settimana si farà digiuno in onore di N.S.G.C. - 6. L'ultimo giorno di ogni mese sarà giorno di ritiro, in cui ciascuno farà l'esercizio della buona [om: morte] aggiustando le sue cose spirituali e temporali come se dovesse abbandonare il mondo ed avviarsi per l'eternità. - 7. Il Rettore potrà dispensare da queste pratiche per quel tempo e per quegli individui che meglio giudicherà nel Signore ».

Precisazioni fondamentali

Questi sette articoli richiedono almeno un breve commento, di cui ecco alcuni elementi.

Per comprendere i primi due (dei quali non ho trovato fonti), bisogna evidentemente tenere presenti alcune caratteristiche delle *pratiche di pietà*, come ho cercato di definirle poco sopra: il loro aspetto supererogatorio e il loro aspetto « com-prensivo ». Sebbene non obbligatorie, esse contribuiscono nondimeno al fervore di tutta l'esistenza cristiana. Quanto a sé, Don Bosco pensava che i giorni, le settimane e i mesi dei suoi discepoli erano troppo occupati dai doveri della vita ordinaria, perché essi potessero sopportare il peso di numerose pratiche. Ciò non ostante non rinun-

ciava a richiedere loro quella vita esemplare che le suddette pratiche li avrebbero, per così dire, obbligati a condurre, e li invitava pure con forza a comportarsi esteriormente (si tratta qui infatti del portamento e della testimonianza) da cristiani-modello. Leggeremo il principio generale nell'articolo primo e una scelta di applicazioni nell'articolo secondo. « ... procureranno di supplire col vicendevole buon esempio, e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano ». I *doveri generali* di questo primo articolo sono, evidentemente, l'assistenza alla messa domenicale, le astinenze e i digiuni di precetto, ecc. L'articolo seguente, illustra questo comportamento esemplare, il cui frutto equivale a quello dei pii esercizi comunitari (di proposito non usiamo qui l'espressione *pratiche di pietà*), riferendosi alle virtù del decoro, della religione e della modestia. Naturalmente tale preferenza non comportava nulla di esclusivo. Il fervore cristiano doveva vivificare tutte le azioni del salesiano di forza e di dolcezza, di accortezza e di semplicità, di generosità e di temperanza, come pure di pietà culturale e di altruismo. Il primo articolo lo ricordava all'irriflessivo che l'avesse ignorato.

Questi due articoli generali erano, e rimangono, i più importanti della serie, cui dovrebbero continuare a dare il tono. Pochissime pratiche speciali, ma perfezione nella vita ordinaria, in tutta la vita ordinaria « in casa e fuori di casa ».

Le disposizioni particolari del testo primitivo

Don Bosco prevedeva tuttavia per i suoi discepoli alcune pratiche semplici, corte e facili. Si osserverà che esse corrispondevano alle esigenze meno severe dei concili provinciali e dei sinodi diocesani circa i *chierici* del sec. XIX⁹.

« Ogni giorno non meno di mezz'ora di orazione mentale o almeno vocale ». Era proprio un minimum, poiché le preghiere dette « del cristiano » al mattino e alla sera — non il rosario, è vero — erano comprese nella mezz'ora in questione. I testi a cui Giovanni Bosco s'ispirava manifestavano maggiori esigenze per i religiosi di congregazioni attive con fini simili alla sua: un'ora di

⁹ Cfr. C. SCHMERBER, *Exercices de piété*, in *Dictionnaire de Spiritualité*, t. IV, col. 1937-1938.

orazione mentale per i preti della Missione ¹⁰; due orazioni mentali in ginocchio per i preti delle Scuole di carità: una mezz'ora al mattino presto, un quarto d'ora prima del pasto serale ¹¹ (tutto ciò, ben inteso, oltre le preghiere vocali). Il Padre Königbauer ci ricorda nella sua comunicazione che S. Francesco di Sales richiedeva dalla sua Filotea laica un'ora di meditazione, per lo meno come regola generale.

Nella lista c'era una pratica mariana quotidiana: il rosario, che non sembra sia stato imposto alle congregazioni sorelle, sia degli oblati di Maria, che dei preti delle Scuole di carità. Ma lo studio della legislazione del sec. XIX c'insegna che i decreti dei sinodi e dei concili provinciali cominciavano allora ad imporlo ai chierici ¹².

In compenso, le costituzioni dei lazzaristi contengono, per l'articolo 5 (sul digiuno), un testo analogo a quello di Don Bosco: « Per onorare in qualche parte la Passione di Cristo nel venerdì di ciascuna settimana ognuno nella refezione della sera sarà contento d'una sorte di vivanda, che sarà d'erbe o di legumi fuorché nelle missioni e ne' viaggi » ¹³. L'imitazione è probabile. Noi dovremmo dunque ai lazzaristi l'insolito verbo « per onorare » delle costituzioni salesiane.

Si noterà che il giorno dell'esercizio di buona morte è considerato come un giorno di « ritiro spirituale », espressione che doveva più tardi sparire e avrebbe dovuto un giorno imporsi nuovamente, non senza qualche resistenza, nel contesto odierno. Quanto al senso stesso dell'esercizio, che è un mettersi di fronte alla propria morte, Don Bosco l'aveva attinto da un'antica tradizione spirituale, ribadita da Giuseppe Cafasso.

Ci sarebbe qui da meditare su certe lacune in questo schema primitivo dei pii esercizi della società salesiana: nulla sull'esame di coscienza, nulla sulla messa stessa, e questo, forse, ci sorprende. Diversi ne sono i motivi. Alcune pratiche, come la recezione dei sacramenti della penitenza e dell'eucaristia, non era obbligato a

¹⁰ *Regole ovvero Costituzioni comuni...*, cap. X, a. 7.

¹¹ *Constitutiones Congregationis Sacerdotum saecularium...*, cap. VIII, § 1, a. 1.

¹² Cfr. C. SCHMERBER, *op. cit.*, col. 1938.

¹³ *Regole ovvero Costituzioni comuni...*, cap. X, a. 16.

menzionarle, in quanto incluse nei doveri generali del cristiano. Don Bosco esitava certamente a menzionarne altre, a cui tuttavia egli teneva: la visita al santissimo sacramento, la lettura spirituale e gli esercizi spirituali annuali. La lettura spirituale quotidiana era nondimeno imposta da « quasi tutti i decreti » sinodali per i chierici del tempo¹⁴. Infine egli si rifiutava di esigere altre pratiche troppo costringenti, come la colpa pubblica, il silenzio abituale, ... e persino, a nostro modo di vedere, gli esami di coscienza in forma, che pure erano di regola nei suoi modelli: le costituzioni dei preti delle Scuole di carità¹⁵ e quelle degli oblati di Maria¹⁶; ma che, in compenso, ci sembra che sono stati « imposti meno sovente dell'orazione » ai chierici diocesani del suo secolo¹⁷.

Per sottolineare bene il suo rifiuto ad assoggettare i suoi discepoli a pratiche obbligatorie, sia pure relativamente leggere, dopo gli articoli preliminari, che mettevano già in guardia, egli aggiungeva nel capitolo due correttivi. Una breve nota: « ... ad eccezione che uno sia impedito dall'esercizio del sacro ministero », sfumava l'articolo sulla mezz'ora di preghiera quotidiana. E l'intero articolo finale, sulla possibilità di dispense permanenti giudicate dal rettore, testimoniava che, come minimo, questo fondatore non aveva per nulla la superstizione delle pratiche supererogatorie, anche se molto ridotte, che egli chiedeva ai suoi discepoli di osservare agli albori della sua società.

Il testo approvato nel 1874

Una quindicina d'anni più tardi, all'inizio dell'aprile 1874, egli consegnava al suo segretario Gioachino Berto il testo latino finalmente approvato delle sue costituzioni, quale una commissione speciale di cardinali aveva finito di rimaneggiarlo nei giorni precedenti¹⁸.

¹⁴ C. SCHMERBER, *op. cit.*, col. 1938.

¹⁵ *Constitutiones Congregationis Sacerdotum saecularium...*, p. 48-49, 52-53.

¹⁶ *Costituzioni e Regole della Congregazione degli Oblati di Maria V.*, ed. cit., cap. II, art. I, § 1, a. 1, p. 17.

¹⁷ C. SCHMERBER, *op. cit.*, col. 1938.

¹⁸ Per noi *Const. 1874 III*, la cui copia autenticata si trova in ACS, 023. Edizione quasi corretta a cura di A. Amadei in M.B., t. X, pp. 956-992, pagine di sinistra.

Frattanto i progetti si erano succeduti, prima in italiano, poi in latino (a partire dal 1866, per quanto ne sappiamo); all'inizio manoscritti, poi sia manoscritti che stampati (il più antico esemplare stampato è una versione latina del 1867). Ci si era dovuti accordare, più o meno volentieri, con gli obiettanti locali e con quelli romani; con gli arcivescovi di Torino, Alessandro Ottaviano Riccardi¹⁹ e Lorenzo Gastaldi²⁰; con personalità ecclesiastiche, come Gaetano Tortone²¹ o Angelo Savini²². Don Bosco aveva dovuto soprattutto tener conto delle osservazioni dei consultori della Santa Sede, Stanislao Svegliati nel 1864 (in seguito alla prima presentazione del suo testo a Roma)²³ e Raimondo Bianchi nel 1873 (quando ebbe intrapreso la serie di pratiche che sarebbero infine sfociate nell'approvazione definitiva). Tali osservazioni hanno avuto una parte determinante nell'evoluzione del testo delle costituzioni salesiane²⁴. Le trattative erano dunque state molteplici.

Il nuovo capitolo aveva undici articoli. Fino all'ultimo momento ne aveva avuto dodici. Ma Don Bosco non ritrovò più nel

¹⁹ Lettera al cardinale Angelo Quaglia, prefetto della S.C. dei Vescovi e Regolari, 14 marzo 1868, edita in M.B., t. IX, p. 96-101.

²⁰ Lettera al cardinale Bizzarri, prefetto della S.C. dei Vescovi e Regolari, 20 aprile 1873, edita in *Congregazione particolare dei Vescovi e Regolari composta degli E.mi e R.mi signori Cardinali Patrizi, De Luca, Bizzarri, Martinelli, Torinese. Sopra l'approvazione delle costituzioni della Società Salesiana*. Relatore Ill.mo e R.mo Monsignore Nobili Vitelleschi, arcivescovo di Seleucia, segretario, Roma, Tipografia della S.C. di Propaganda, 1874, p. 12-17; cfr. anche l'ed. Amadei in M.B., t. X, p. 711-715. D'or innanzi citeremo il documento della Congregazione particolare sotto il titolo: *Positio...*, 1874.

²¹ Lettera a mons. Svegliati, 6 agosto 1868. Copia in ACS, 023. 1. 1868; ed. in M.B., t. IX, p. 367-370.

²² Votum del 22 settembre 1868; ed. in M.B., t. IX, p. 376-378.

²³ Per la data, cfr. la lettera di Don Bosco a Pio IX, 12 febbraio 1864, in *Epistolario di S. Giovanni Bosco* (Torino, 1955-1959), t. I, pp. 304-305.

²⁴ *Animadversiones Svegliati*, luglio 1864, in ACS, 023. 1. 1869; ed. in *Positio...*, 1874, p. 5-6, e, con accuratezza, in M.B., t. VII, p. 707-708, Votum Bianchi. 9 maggio 1873, col *Riassunto* delle osservazioni: un testo in ACS, 023. 1. 1873; ed. in *Positio...*, 1874, p. 28-40, e, con piccole varianti, in M.B., t. X, p. 934-943.

testo approvato il suo liberale articolo ottavo²⁵, che era caduto sotto un'osservazione del Padre Bianchi: « 37. Non sembra opportuno di lasciare nelle Costituzioni la facoltà ivi concessa al superiore generale (pag. 33, numero 8) di dispensare generalmente quando lo giudica utile, ed a tempo indefinito, dagli esercizi spirituali prescritti dalle costituzioni... »²⁶.

La storia degli undici articoli approvati

Gli altri undici articoli avevano avuto una sorte variabile dal giorno in cui Don Bosco li aveva per la prima volta messi in carta. Solamente il primo (sull'impossibilità di moltiplicare le pratiche), il quinto (sul digiuno del venerdì) e, prendendo le cose in blocco, il sesto (sull'esercizio di buona morte) erano rimasti intatti, non considerando la traduzione latina. Il secondo (sui caratteri distintivi) si era ingorgato. Al terzo, il problema della lunghezza della preghiera mentale non era stato risolto che laboriosamente. Il quarto articolo aveva visto apparire la lettura spirituale. Un settimo articolo — nuovo — sugli esercizi spirituali aveva suscitato diverse reazioni a causa del numero di giorni da assegnare ad essi. Infine le regole complementari sui suffragi erano state adattate e sviluppate negli ultimi quattro articoli del nuovo testo. Queste aggiunte, queste soppressioni, questi slittamenti non mancano d'interesse per la storia salesiana.

L'ingorgo dell'articolo 2

Il secondo articolo, così semplice all'origine, era diventato complesso e aveva assunto una lunghezza eccessiva: difetti che avrebbero colpito i revisori del sec. XX e che, soprattutto dopo il loro intervento, avrebbero nociuto irrimediabilmente alla sua interpretazione. Prima delle caratteristiche ben note: « *Compositus corporis habitus, clara, religiosa et distincta pronuntiatio verborum...* », Don Bosco aveva infatti progressivamente messo regole sulla penitenza e l'eucaristia. Originariamente la sua intenzione

²⁵ « *Licebit autem Rectori statuere, ut ab his pietatis operibus abstinatur certo quodam tempore et a certis sociis prout opportunus in Domino iudicabit* » (*Const. 1874 II*, cap. XIII, a. 8).

²⁶ Cfr. *Positio...*, 1874, p. 36.

non era assolutamente di aggiungere nuove pratiche alla lista esistente, ma piuttosto di fornire altre applicazioni generali del principio formulato nell'articolo precedente. Il germe dell'aggiunta (verso il 1860) è stato semplicemente: « 2. *La frequenza ebdomadaria dei santi sacramenti*, la compostezza... », ecc., come possiamo verificare su un manoscritto di quell'epoca²⁷. Sfortunatamente per l'equilibrio del capitolo, si volle saperne e dirne di più: sul confessore cui il religioso si sarebbe accostato, sulla frequenza della celebrazione eucaristica dei sacerdoti e dell'assistenza della messa dei coadiutori. Si formò così in capo all'articolo un fardello presto tanto grande quanto la somma di tutti gli altri suoi membri. Sarebbe parso legittimo, un giorno, trattarlo isolatamente e farlo passare nella serie delle pratiche di pietà propriamente tali, cosa che Don Bosco aveva decisamente rifiutato.

Confessarium a Rectore constitutum

Altro inconveniente dei cambiamenti successivi dello stesso articolo: una delle idee maestre che egli vi aveva voluto esprimere era ormai sommersa, o poco ci mancava.

Nel 1874 egli aveva presentato alla commissione dei cardinali il testo seguente: « 2. *Singulis hebdomadis socii ad poenitentiae sacramentum accedant apud Confessarios a Rectore constitutos. Sacerdotes quotidie Sacrum facient: quoties autem per negotia non liceat, curent, ut sacrificio saltem intersint. Clerici et sodales adjutores faciant, ut saltem singulis diebus festis, et quaque feria V ad Sanctum Eucharistiae Sacramentum accedant. Compositus corporis habitus, ecc...* »²⁸.

Si potrebbero fare dei rilievi sulla frequenza delle confessioni imposte. Come d'ordinario, Don Bosco ha optato per la periodicità abitualmente richiesta ai sacerdoti della sua nazione²⁹. Le costituzioni approvate dei religiosi del periodo post-tridentino avevano chiesto di più: « due volte alla settimana o più sovente », nelle costituzioni dei chierici regolari delle Scuole Pie, dei camaldolesi, dei gesuiti, ecc. Le costituzioni dei « pii operarii », approvate nel

²⁷ ACS, 022 (2), *in loco*.

²⁸ *Const. 1874 II*, cap. XIII, a. 2.

²⁹ Cfr. C. SCHMERBER, *op. cit.*, col. 1939.

1612, prevedevano che « i sacerdoti, se non si confessavano tutti i giorni, lo facessero almeno parecchie volte alla settimana ». Identica prescrizione nelle costituzioni dei teatini e in quelle dell'oratorio di san Filippo Neri ³⁰.

In questa nostra epoca di estrema libertà nella recezione del sacramento della penitenza, la portata di « ... accedant apud Confessarios a Rectore constitutos », ci sfugge forse, e io vorrei fermarmi. Nello spirito del suo autore, essa equivaleva a imporre un direttore spirituale fisso a ogni religioso. Tra l'anno 1860 circa ³¹ e l'anno 1874, fino alla correzione — provocata da un'osservazione del consultore Bianchi ³² — del testo stampato del 1873 per la prima redazione del 1874, « confessore » era al singolare ³³. Effettivamente Don Bosco non chiedeva solo ai suoi ragazzi di avere un confessore fisso che, per il fatto stesso dei colloqui periodici, diventava il loro direttore di coscienza. Seguendo i suoi modelli, le costituzioni degli oblato di Maria ³⁴, dei lazzaristi ³⁵ e dei preti delle Scuole di carità ³⁶, egli applicava la stessa regola ai suoi religiosi. Il commento che egli stesso ha tracciato di questa frase delle sue costituzioni dovrebbe levarci ogni dubbio sul suo vero senso. Egli, infatti, ha steso alcune annotazioni in latino alle regole del 1874 su un esemplare interfogliato conservato nell'archivio di Valdocco ³⁷. L'unica che riguarda il nostro capitolo verte precisamente sulla questione che c'interessa: « (1) Requiritur ut confessarius approbatus sit ab Ordinario pro ejus dioecesi et a Superiore Salesiano permissum consequatur ad sociorum

³⁰ C. SCHMERBER, *ibid.*, col. 1938.

³¹ « Ciascun Socio si accosterà ogni settimana al Sacramento della penitenza dal confessore fissato dal Rettore. La compostezza... » (ACS, 022 [3], cap. *Pratiche*, a. 2).

³² *Riassunto...*, 23^o, in *Positio...*, 1874, p. 39.

³³ « Singulis hebdomadis socii ad Poenitentiae Sacramentum accedant apud Confessarium a Rectore constitutum. Sacerdotes quotidie... » (*Const. 1873*, cap. *Pietatis exercitia*, a. 2).

³⁴ Molto chiare: cfr. *Costituzioni e Regole degli Oblati...*, ed. cit., prima parte, cap. II, art. I, § 1.

³⁵ *Regole ovvero Costituzioni comuni...*, cap. X, a. 6.

³⁶ *Constitutiones Congregationis Sacerdotum saecularium...*, cap. VIII, § 2, a. 1.

³⁷ ACS, 022 (21). Cfr. ed. A. AMADEI, in M.B., t. X, p. 994-996.

confessiones excipiendas. Etenim comprobatur magnum de vocatione detrimentum accipere qui modo huc modo illuc vagantes ad confessorium accedunt ».

Sfortunatamente per l'avvenire del testo, la precisazione giuridica complementare cui faceva qui allusione (l'approvazione vescovile) ha trasformato, all'ultimo momento, in una questione di disciplina ecclesiastica la prescrizione animata da un fine spirituale. Il fondatore dei salesiani aveva la fama di liberarsi facilmente dalla tutela vescovile. Nel 1873 il consultore Bianchi aveva suggerito: « 34. Sarebbe forse opportuno di esprimere che i confessori anche per la confessione degli alunni e degli stessi soci dovranno essere approvati dall'ordinario »³⁸. In conformità con questo desiderio, un'aggiunta comparve nella terza edizione del 1874, aggiunta copiata quasi letteralmente dalle costituzioni recentemente approvate dei maristi, le quali rispondevano alle preoccupazioni del consultore³⁹. Il testo salesiano accettato domanderà ai religiosi di recarsi da confessori « qui sint ab Ordinario approbati et munus illud erga socios exerceant cum Rectoris licentia ». Era ormai difficilissimo discernere la ragion d'essere di queste righe nella mente del loro primo redattore.

La celebrazione quotidiana dell'eucaristia e l'assistenza quotidiana alla messa

Nello stesso articolo 2 un altro ritocco era stato apportato all'ultimo momento, ma alle righe sull'eucaristia. Meno duttile della redazione proposta al giudizio della commissione dei cardinali, il nuovo articolo del 1874 non conteneva più: « Quoties autem per negotia non liceat (Sacrum facere), curent (Presbyteri) ut Sacrificio saltem intersint »⁴⁰, che si riferiva soprattutto, a parer nostro, al caso di sacerdoti cui le funzioni di assistenti dei ragazzi impedissero di celebrare comodamente l'eucaristia, ma dove i revisori romani videro forse un incitamento alla rilassatezza. Il testo che fu consegnato a Don Bosco riprendeva in modo puro e sem-

³⁸ Votum Bianchi, in *Positio...*, 1874, p. 35. Cfr. *Riassunto...*, 24°, *ibid.*, p. 39.

³⁹ *Constitutiones Presbyterorum Societatis Mariae...*, Lyon, Pelagaud, 1873, p. 108-109.

⁴⁰ *Const. 1874 II, in loco.*

plice la regola tridentina per i sacerdoti. Inoltre, i chierici e i coadiutori erano ormai tenuti ad assistere tutti i giorni alla messa: al testo antico i revisori avevano aggiunto: « Curent ut eidem sacrificio quotidie intersint ».

La pratica sacramentale era dunque rafforzata dalle loro premure. Ma pure in questo articolo divenuto ibrido per le ripetute aggiunte, l'essenziale nell'intenzione del redattore del 1860 e anche, pensiamo, del 1874 — ossia la pratica particolarmente curata dei doveri della vita quotidiana, in chiesa, in comunità, nel lavoro e per la strada — era sfumato dietro prescrizioni giuridiche.

La lunghezza della preghiera e specialmente dell'orazione mentale

All'articolo 3, era stata la lunghezza della preghiera dei salesiani, e più particolarmente di quella mentale, a causare preoccupazioni al nostro Don Bosco.

In origine, come sappiamo, una mezz'ora gli era sembrata sufficiente. La terza redazione conservata⁴¹ vide anche introdursi come aggiunta la formula meno esigente che le Regole salesiane abbiano mai conosciuto. Da « non meno di mezz'ora di preghiera mentale, o almeno vocale », si passava a « non meno di mezz'ora di preghiera tra mentale e vocale »⁴², che diminuiva la parte delle preghiere mentali nell'orario del salesiano. Tale era ancora il testo firmato dai primi discepoli di Don Bosco, prima del suo invio all'arcivescovo Fransoni⁴³.

Dopo ciò Don Bosco, che aveva forse ricevuto un'osservazione, di cui non ho trovato traccia, cambiò parere. La mezz'ora di preghiera « tanto mentale che vocale » divenne « un'ora »⁴⁴. E nello stesso tempo apparve, sotto forma d'un rescritto autografo di Don Bosco, il complemento, che doveva giungere fino a noi, sul modo di supplire con l'offerta fervente del lavoro e la moltiplicazione delle « orazioni giaculatorie »⁴⁵; un complemento interamente nello spirito di san Francesco di Sales!

⁴¹ ACS, 022 (2).

⁴² ACS, 022 (1), (1*) e (2*), senza correzioni.

⁴³ ACS, 022 (4), senza correzioni.

⁴⁴ ACS, 022 (4), con correzioni.

⁴⁵ Aggiunta autografa di Don Bosco, *ibid.*

Questo testo non poteva tuttavia soddisfare i severi partigiani della meditazione silenziosa. Pensate che con cinque minuti di orazione mentale e cinquantacinque di preghiere vocali, un salesiano poteva essere in regola con la legge! Ora, per gli stessi chierici diocesani, « l'obbligo dell'orazione mentale è quasi generale » nel sec. XIX⁴⁶. Ad ogni modo un'ora di preghiera quotidiana non sembrava sufficiente ai revisori. Nel 1864 Stanislao Svegliati richiese « plusquam unius horae spatium »⁴⁷. Don Bosco sembrò non comprendere. Egli dovette un giorno spiegarsi dicendo che si era sottomesso a quella indicazione⁴⁸. Che differenza c'era dunque tra « più di un'ora » e « non meno di un'ora » com'egli aveva scritto? Poco soddisfatto, il consultore Bianchi insistette nelle sue osservazioni del 1873, richiedendo, forse in seguito a una lettura troppo rapida, « più di un'ora » di preghiera *mentale* al giorno⁴⁹. Dopo tutto, non aveva un concilio di Bogotà richiesto, proprio nel 1868, questo tempo per i chierici diocesani?⁵⁰. Siccome il riassunto delle Osservazioni Bianchi trasmesso a Don Bosco non conteneva questa nota, l'articolo non fu ritoccato per i primi due testi stampati a Roma nel 1874. Don Bosco dovette però inchinarsi quando, all'inizio di aprile, ricevette un testo trasformato su questo punto come in diversi altri. Del resto egli poteva consolarsi un po', perché la sua costante volontà di ridurre il tempo della preghiera obbligatoria dei suoi religiosi era stata rispettata. Essi non sarebbero stati tenuti che a « un minimum di una mezz'ora di preghiera mentale »⁵¹. Rimane il fatto che due novità entravano nella legislazione salesiana. Per la prima volta, la lunghezza della preghiera mentale era determinata; al contrario, pure per la prima volta, la lunghezza totale della preghiera (mentale e vocale) non era più codificata.

⁴⁶ C. SCHMERBER, *op. cit.*, col. 1937.

⁴⁷ *Animadversiones Svegliati*, 8°, in *Positio...*, 1874, p. 5.

⁴⁸ Cfr. *De Regulis...*, (1873!), III, 8, in M.B., t. X, p. 295.

⁴⁹ « Si era detto (*Animadvers.* 8°) essere desiderabile che i soci attendessero all'orazione mentale più di un'ora ciascun giorno... » (*Votum Bianchi*, 5°, in *Positio...*, 1874, p. 30).

⁵⁰ *Coll. Lacensis*, t. VI, col. 544.

⁵¹ « Singulis diebus unusquisque praeter orationes vocales saltem per dimidium horae orationi mentali vacabit. » (*Const. 1874 III*, cap. *Pietatis exercitia*, a. 3).

La nuova formula, destinata a durare almeno un centinaio di anni (poiché ci regge ancor oggi), era un compromesso tra i fautori delle preghiere lunghe e segrete di persone che dispongono di tempo libero, e i fautori di preghiere regolamentate corte e pubbliche, compensate — in piena conformità, del resto, con la dottrina di san Francesco di Sales sulla vita alla presenza di Dio — da un'attenzione abituale al Signore, molto più alla portata di uomini sopraccaricati dalla vita e dalle preoccupazioni quotidiane. Si penserà che Don Bosco era, più dei suoi contraddittori, vicino alla generazione presente.

Comparsa della lettura spirituale

Tra il 1859 e il 1874, il quarto articolo fu raddoppiato. All'obbligo del rosario quotidiano — che la lettera del testo dal 1867 richiede di recitare in onore dell'Immacolata — si aggiunse, a partire dal terzo manoscritto conservato⁵², quello della lettura spirituale. Come al solito, la prescrizione restava assolutamente generica. Per notarne l'originalità, leggiamo per esempio i precetti della congregazione dei preti secolari delle Scuole di carità, che servirono da modello a tanti articoli primitivi delle costituzioni salesiane: « De lectione spirituali. 1. Nemo ullum diem praeterire patiaturs absque pabulo spiritualis lectionis per tempus a Superiore assignatum. - 2. Sacerdotes insuper et omnes Clerici Caput unum Novi Testamenti flexis genibus et nudo capite, cum vero studio sui profectus, devote et attente percurrent. - 3. Mensa quoque condiatur sacra lectione usque ad ultimum ferculum exclusive, quam omnes in silentio audiant... »⁵³. Raffrontata con quella di una congregazione sorella, la moderazione di Don Bosco è evidente.

Essa è andata ancor più lontano in quest'ordine di cose. Durante un certo periodo, al tempo del *decretum laudis* del 1864, la doppia prescrizione di questo articolo non riguardò più se non i soli religiosi coadiutori⁵⁴. Probabilmente si supponeva che i

⁵² ACS, 022 (2).

⁵³ *Constitutiones Congregationis Sacerdotum saecularium...*, cap. VIII, § 4, p. 48.

⁵⁴ « 5. Ogni giorno i coadiutori reciteranno la terza parte del Rosario di Maria Santissima e faranno un po' di lettura spirituale ». (Roma, Archivio

chierici e i sacerdoti recitassero per ufficio preghiere mariane e leggessero testi spirituali in quantità sufficiente, perché non s'imponesse loro, in più, con una regola particolare, un rosario e « un po' di lettura spirituale ».

Comunque sia, tale addolcimento non è durato più di due o tre anni. Il testo latino inviato a Roma nel 1867 tornava già alla formula precedente. Tutti i religiosi, esigeva, attenderanno ogni giorno per qualche tempo alla lettura spirituale⁵⁵. Preoccupata dell'efficacia, la commissione cardinalizia del 1874 stava per introdurre nell'articolo la indicazione del tempo da accordare ad essa: « ... spirituali lectioni per aliquod temporis spatium vacabitur »⁵⁶. Ci si doveva fermare lì.

Traduzione infelice di « ritiro spirituale »

Il sesto articolo non richiede qui che due osservazioni sulla sua traduzione latina, tra il 1864 e il 1866. Questa traduzione ha ignorato la redazione italiana inviata a Roma per il *decretum laudis* del 1864, redazione che, per il ritiro, non specificava il giorno del mese da riservare ad esso: « 7. In ogni mese vi sarà un giorno di ritiro spirituale: ciascuno farà in esso... »⁵⁷. Essa ha soprattutto tradotto male *ritiro spirituale* con le parole « se quisque spiritu in se recipiet », che richiama un « rientro in sé », ignorato come tale dai testi anteriori, ma ben poco l'esercizio conosciuto con il nome di ritiro mensile.

Numero di giorni di esercizi spirituali

Qualunque sia stata la ragione della lacuna, Don Bosco non aveva ammesso la necessità dell'articolo sugli esercizi spirituali se non al momento di inviare il suo testo a Roma per la prima volta (1864). Verosimilmente, dopo aver letto (o riletto) nelle costituzioni degli oblati di Maria: « Ogni anno. 7. Non mancano

della S.C. dei Religiosi, P 91: *Costituzioni della Pia Società di S. Francesco di Sales*, 1864, cap. *Pratiche*, a. 5).

⁵⁵ Roma, *ibid.*, *Societas sancti Francisci Salesii* (1867), *Pietatis exercitia*, a. 4. Cfr. *Const.* 1867, *Const.* 1873, *Const.* 1874 I, *Const.* 1874 II, loc. parall.

⁵⁶ *Const.* 1874 III, cap. *Pietatis exercitia*, a. 4.

⁵⁷ Roma, *ibid.*, *Costituzioni...* (1864), cap. *Pratiche*, a. 7.

di fare gli Esercizi di S. Ignazio, e la Confessione annuale ne' detti Esercizi. La Confessione generale si farà pure da ciascuno nell'ingresso in Congregazione »⁵⁸, egli redasse (o, a rigore, fece redigere) questo nuovo articolo: « 8°. Ogni anno ognuno farà gli esercizi spirituali che termineranno con la confessione annuale. Ognuno prima di essere ricevuto nella Società farà qualche giorno di esercizi spirituali e la confessione generale »⁵⁹.

Prescrizione troppo vaga e incompleta, avrebbero fatto notare i consultori, ascoltati più o meno volentieri da Don Bosco. « Optandum est ut socii (...) quolibet anno per decem dies spiritualia peragant exercitia », osservò Svegliati nel 1864⁶⁰. Il fondatore dei salesiani cominciò con ubbidire: « Unusquisque quotannis per dies ferme decem secedet ut pietati unice operam det... »⁶¹. Poi, su un manoscritto preparatorio al testo stampato del 1873, comparve un'aggiunta significativa: « ... per dies ferme decem *vel saltem quinque* »⁶², presto corretta d'altronde in « *vel saltem sex* »⁶³. Ma la vigilanza del consultore Bianchi non fu elusa: « 5. Si era detto (Animadvers. 8^a) essere desiderabile che i soci (...) facessero gli esercizi spirituali dieci giorni ogni anno. Ora si legge che essi faranno (...) gli esercizi *almeno sei giorni* ». Egli aggiunse inoltre il secondo elemento dell'articolo: « 31. Le medesime leggi canoniche vogliono che i candidati prima della vestizione, ed i novizi prima della professione facciano dieci giorni di esercizi spirituali e non *solo alcuni giorni* »⁶⁴. Don Bosco cedette per l'entrata in società⁶⁵. Quanto al resto, la commissione cardinalizia stessa passò sopra al ritiro annuale di sei giorni, ma impose ai salesiani un ritiro di dieci giorni prima dell'emissione dei voti. Benché la sua concezione del « noviziato » — molto

⁵⁸ *Costituzioni e Regole della Congregazione degli Oblati...*, prima parte, cap. I, art. I, § 1.

⁵⁹ ACS, 022 (6), cap. *Pratiche*, a. 8.

⁶⁰ *Animadversiones Svegliati*, 1864, 8^a.

⁶¹ Roma, *ibid.*, *Societas...*, (1867) cap. *Pietatis exercitia*, a. 7; e *Const. 1867, ibid.*

⁶² ACS, 022 (14), *in loco*.

⁶³ *Const. 1873, in loco*.

⁶⁴ *Votum Bianchi, in Positio...*, 1874, p. 30, 35.

⁶⁵ Le parole « *aliquot dies* » vennero cancellate in un testo preparatorio a 1874 I, e sostituite da « *per decem dies* » (ACS, 022 [15], *in loco*).

attivo — mal si accordasse con questo lungo esercizio, Don Bosco dovette rassegnarsi ⁶⁶.

C'è bisogno di aggiungere qui che, fin dal 1864-1866, la traduzione latina dell'espressione tecnica *exercizi spirituali* aveva nociuto al nostro testo? « Secedere ut pietati unice operam dent » significava semplicemente « fare gli esercizi spirituali », come lo si potrebbe leggere nella traduzione italiana del 1875; e non « fare ritiro per attendere unicamente a esercizi di pietà », qualunque cosa dica ancora al riguardo la versione ufficiale del 1966 (articolo 159).

Le regole sui suffragi

I quattro articoli seguenti del 1874 III, che stabilivano le leggi sui suffragi da rendere ai religiosi salesiani defunti, ai loro genitori e ai loro rettori, richiedono, mi pare, meno dettagli nella loro spiegazione.

Il loro ordine, che sembra fantasioso, (e che, diciamolo subito, è ancora il nostro) ⁶⁷ — 1) ogni religioso, 2) i suoi genitori, 3) il rettore, 4) l'insieme dei religiosi trapassati — è dovuto alle date successive della loro inserzione. Ciascuno di tali articoli ricevette, al suo arrivo, l'ultimo posto nella serie: i due primi nel manoscritto più antico ⁶⁸; il terzo tra il 1860 e il 1863 ⁶⁹; il quarto, che nella sua forma primitiva è stato un'aggiunta marginale interamente di mano di Don Bosco, verso il 1873 ⁷⁰.

L'evoluzione del contenuto di questi articoli si era resa indispensabile a causa dell'espansione della società salesiana. Si era ben presto dovuto rinunciare a far celebrare da ogni sacerdote una messa per il riposo dell'anima di ogni religioso defunto. È vero che, in questa congregazione completamente nuova, rimaneva un problema in sospenso: tranne il rettore, nessuna eccezione alle regole comuni era stata contemplata per i superiori in carica. Vi si sarebbe pensato senza indugio.

⁶⁶ Cfr. *Const. 1874 III*, cap. *Pietatis exercitia*, a. 7.

⁶⁷ *Cost. 1966*, a. 160-163.

⁶⁸ ACS, 022 (1), colle correzioni.

⁶⁹ ACS, 022 (5).

⁷⁰ ACS, 022 (13), *in loco*.

La fisionomia del capitolo nel 1874

Abbiamo ora una certa idea del testo approvato nel 1874 per il capitolo delle *Pratiche di pietà*, quello che, per trenta e anche cinquant'anni, sarebbe rimasto intatto e si sarebbe imposto a noi quasi intero, circa cento anni dopo la sua messa a punto.

C'era stato qualche progresso. Ma regole più o meno avventizie avevano sotto sotto sfigurato la semplice costruzione dei sette articoli primitivi. Il loro afflusso aveva nociuto agli importanti articoli di testa. Tuttavia, grazie alla vigilanza di Don Bosco, tali regole non erano pesanti, quantunque le pressioni romane le avessero sensibilmente aggravate. Il fondatore dei salesiani ha sempre pensato che la perfezione sarebbe stata assicurata ai suoi discepoli principalmente dall'imitazione di Cristo nella sua carità attiva (come spiegava il primo articolo delle costituzioni primitive) e il generoso adempimento dei doveri di ogni autentico cristiano (come sottolineava il primo articolo di questo capitolo sulle *Pratiche di pietà*).

II. L'interpretazione e gli sviluppi del capitolo dopo il 1874

Per le costituzioni salesiane, il 1874 segnò il termine di un periodo d'instabilità, inevitabile per un organismo in crescita. Si poteva prevedere che esso avrebbe aperto un altro periodo di commenti e di sviluppi meditati. È appunto quanto avvenne.

I commentatori

A dire il vero, questo periodo era già iniziato. Don Bosco talvolta aveva illustrato un punto o l'altro delle « Regole » salesiane, come ne fa fede, per esempio, una predica sulle pratiche quotidiane di pietà che Don Lemoyne da datato al 26 settembre 1868⁷¹. Continuerà dopo il 1874. Il suo più importante commento, benché non del tutto originale, è l'*Introduzione alle Regole*, apparsa colla traduzione italiana del 1875, un po' modificata nel 1877 e nel 1885.

⁷¹ Pubblicata, non so secondo quale fonte, da Don Lemoyne in M.B., t. IX, p. 355-356.

I commenti di Don Bosco aumentarono coi capitoli generali della società tenuti a partire dal 1877⁷². Li accompagnavano, ora con maggiore ora con minore successo, quelli dei maestri dei novizi, a cominciare da Don Giulio Barberis che entrava in funzione in quegli anni. In seguito i successori di Don Bosco avrebbero a loro volta dato pareri autorevoli nelle circolari o in veri trattati. E i religiosi ne sarebbero vissuti, come testimoniano le loro notizie biografiche.

Per conoscere la storia della mentalità salesiana in materia di pratiche di pietà, sarebbe conveniente compulsare tutta questa letteratura, stampata o manoscritta. Si saprebbe così, soprattutto ascoltando gli uomini rappresentativi delle varie generazioni, ciò che tali generazioni ritennero più e meno importante in questo settore; che peso esse dettero ai principi vitali; e finalmente se, come risultato di tutte queste interpretazioni, la spiritualità salesiana ebbe una evoluzione sensibile. Noi non pretendiamo di giungere fino a questo punto. Ci limiteremo ad alcuni testi principali, presi ordinariamente dalle *Deliberazioni* dei capitoli generali, che poco o molto hanno riecheggiato il senso ufficiale e la forma delle costituzioni dal 1874 fino ad oggi.

« *Deliberazioni* » del secolo XIX e costituzioni del XX

Il meccanismo dell'elaborazione delle costituzioni del 1923, da cui le nostre derivano, giustifica questa lettura attenta delle *Deliberazioni*. Al principio del sec. XX, venticinque anni di capitoli generali triennali (tale fu la regola dal 1874 al 1904) avevano prodotto numerose leggi, che si erano aggiunte alle costituzioni e agli antichi regolamenti di Don Bosco⁷³. Nel 1894 la raccolta delle disposizioni dei primi sei capitoli generali presentava già 712 numeri. E il piano seguito, che era sempre quello del 1877, doveva sembrare molto arbitrario. Si comprende come nel 1901

⁷² *Capitolo generale della Congregazione salesiana da convocarsi in Lanzo nel prossimo settembre 1877*, Torino, Tipografia salesiana, 1877, abbozzo e testo con correzioni in ACS. Il commento più autorevole del capitolo è quello di Don Bosco stesso nell'*Introduzione delle Regole italiane del 1875*, pp. XXXII-XXXIV.

⁷³ *Regolamento per le case...*, Torino, 1877; *Regolamento per l'Oratorio...*, Torino, 1877.

i membri del nono capitolo generale abbiano domandato « ad unanimità che il Rettor Maggiore scelga una Commissione permanente la quale attenda al riordinamento delle Deliberazioni fatte nei Capitoli Generali che hanno carattere generale e sono complementi alle nostre Costituzioni, separando quelle che esprimono solo voti o desideri od hanno semplicemente carattere direttivo »⁷⁴. Probabilmente non s'immaginavano che così facendo preparavano alla lontana l'evoluzione del testo stesso delle costituzioni salesiane. Difatti, nel capitolo seguente (1904) una commissione presentò, secondo l'ordine degli articoli delle costituzioni del 1874, una scelta di deliberazioni che, secondo la formula dell'introduzione del fascicolo in cui in seguito furono stampate⁷⁵ « si debbono ritenere come organiche ». Il 1° settembre 1905 Roma confermò questa scelta con la sua autorità⁷⁶ e queste regole organiche figurarono subito in nota in calce alle pagine della raccolta delle costituzioni (1907)⁷⁷. Di qui, nel 1916, o forse anche prima, gli articoli complementari entrarono nel testo, contrassegnati con un asterisco⁷⁸. Gli asterischi vi si trovano ancora nell'edizione del 1921. Sparirono solo in quella del 1923. Di fatto i commenti erano definitivamente promossi al rango di costituzioni. Non è necessario dire che questo si era fatto con l'approvazione della Santa Sede, che obbligava allora tutte le congregazioni religiose ad allineare le costituzioni sul recente *Codex Juris Canonici*. Non ci mancano dunque i motivi per interessarci del contenuto delle *Deliberazioni*.

I commentatori e il carattere comunitario delle pratiche

Fin dal suo primo capitolo generale (1877) la congregazione salesiana si mette a riflettere sulle sue *pratiche di pietà*, che essa vede non solo in se stesse, ma in relazione con la vita comune. Cominceremo da quest'ultima.

⁷⁴ *Delib.* 1901, a. 9, p. 9.

⁷⁵ *Deliberazioni dei capitoli generali della Pia Società Salesiana « da ritenersi come organiche »*, Torino, 1905, p. 3.

⁷⁶ Cfr. *ibid.*, p. 5.

⁷⁷ *Const.* 1907.

⁷⁸ *Const.* 1916.

A questo riguardo i legislatori si mostrarono sempre più categorici, soprattutto dal 1877 al 1906. Il primo capitolo delle Deliberazioni sulla vita comune, promulgate nel 1878, si apre con le seguenti considerazioni generali: « La vita comune è il legame che sostiene le istituzioni religiose, le conserva nel fervore e nell'osservanza delle loro Costituzioni. Pertanto noi dobbiamo darci premura d'introdurla perfettamente, conservarla e farla osservare tra noi con molta esattezza: perciò... ». A queste affermazioni di principio tenevano dietro sette regole. Ecco la sesta: « Se le occupazioni lo permettono ciascuno veda di trovarsi a tutte le pratiche di pietà che si fanno in comune: come pure alle orazioni ed al sermoncino che si tiene dopo le preghiere della sera »⁷⁹. Era, insomma, la dottrina di Don Bosco nel 1868: « Chi può, faccia la lettura e la visita in comune; chi non potesse la faccia in privato. La meditazione la può fare anche in camera »⁸⁰. Dopo la revisione che seguì il capitolo del 1880, l'ordine si fece più secco: « Ciascuno procuri di trovarsi a tutte le pratiche di pietà che si fanno in comune; come pure alle orazioni ed al sermoncino che si tiene dopo le preghiere della sera »⁸¹. Venne poi, dopo la morte di Don Bosco, un avverbio a rafforzarlo: « Ciascuno si trovi puntualmente alle pratiche di pietà, che si fanno in comune, come pure alle orazioni ed al sermoncino della sera »⁸². E avrebbe ricevuto un nuovo aggravamento nella redazione del 1906: « Ciascuno si trovi puntualmente alle pratiche di pietà (...); nessuno se ne creda dispensato senza esplicita dichiarazione del Superiore »⁸³. Ci si fermò qui. Ma — frutto derivato da questo testo — l'articolo 17 dei *Regolamenti* del 1966: « I soci compiano in comune tutte le pratiche di pietà prescritte e non se ne dispensino mai senza un esplicito permesso del Superiore »⁸⁴, destinato a commentare l'articolo 17 delle costituzioni della stessa data: « ... L'orario, inoltre, di ciascuna Casa sia distribuito in modo che riesca agevole ai soci prender parte in comune alle pra-

⁷⁹ *Delib.* 1878, p. 25, 26.

⁸⁰ Cfr. M.B., t. IX, p. 356.

⁸¹ *Delib.* 1882, p. 31.

⁸² *Delib.* 1894, a. 356, p. 260.

⁸³ *Regol.* 1906, a. 131.

⁸⁴ *Regol.* 1966, a. 17.

tiche di pietà, alla mensa e al riposo »⁸⁵, ignora la flessibilità dell'articolo promulgato dopo il capitolo generale del 1877. L'evoluzione era forse inevitabile.

Regolamentazione dei rendiconti e dei ritiri mensili

I diversi capitoli generali si sono preoccupati sia dell'organizzazione delle pratiche enumerate nel capitolo che stiamo studiando, sia dell'introduzione e della regolamentazione di pratiche che in origine esso non conosceva.

Nel 1877 si regolamentò, sotto il titolo di *Pratiche di pietà*, l'esercizio della buona morte e il rendiconto mensile⁸⁶. La presenza del rendiconto in questo contesto non sorprende più chi conosce il senso dei pii esercizi, che un vocabolario impreciso confondeva con le *pratiche di pietà*. Ci sembra che su questo punto si stava attuando un'evoluzione: nel testo pubblicato nel 1894 l'esercizio della buona morte e il rendiconto formavano già un capitolo particolare della sezione *Pietà*⁸⁷.

Al regolamento dell'esercizio della buona morte si prospettava un bell'avvenire. Di redazione in redazione, attraverso il *corpus* degli articoli organici del 1905, si andava introducendo nelle costituzioni stesse⁸⁸, ove noi l'abbiamo conosciuto fino al 1965, quando ne fu staccato per essere collocato, modificato, nei *Regolamenti*⁸⁹. I due articoli trasferiti hanno così ritrovato il loro luogo natale, cui avevano teso per circa venticinque o trent'anni. Bisogna d'altronde riconoscere che, nelle costituzioni, essi squilibravano il capitolo delle *Pratiche di pietà*. Per la loro presenza, durante più di quarant'anni tre copiosi articoli sono stati consacrati all'esercizio della buona morte, mentre, per esempio, gli esercizi annuali vi facevano la loro comparsa in un solo piccolo articolo di struttura giuridica.

⁸⁵ *Cost.* 1966, a. 13.

⁸⁶ *Delib.* 1878, dist. III, cap. II, pp. 48-50.

⁸⁷ *Delib.* 1894, pp. 261-263.

⁸⁸ A nostra conoscenza, menzione più antica nelle *Note spiegative delle nostre Regole*, verso 1874, art. 1°, a. 7; in M.B., t. X, pp. 1112-1113. Si legge ancora in *Const.* 1923 e *Cost.* 1954, a. 157, 158.

⁸⁹ *Regol.* 1966, a. 23, 24.

Le incidenze sul testo della regolamentazione della confessione settimanale

La confessione settimanale ha pure preoccupato i primi capitoli generali, che hanno voluto urgerne l'osservanza, motivarla, rifinirne l'organizzazione. Ricordiamo che l'articolo, se era ben compreso, esigeva dal religioso che si confessasse da un confessore determinato dall'autorità.

La sottomissione a questa regola ha lasciato talvolta a desiderare. Alla fine del sec. XIX si diceva: « Pare un po' trascurato l'articolo 357 delle Deliberazioni, che raccomanda la frequenza della Confessione settimanale dai confessori indicati all'art. 2, cap. XIII delle Regole e 247 delle Deliberazioni... »⁹⁰.

Tale negligenza era ben spiacevole, poiché, si pensava — e noi arriviamo così ai motivi — questo esercizio è una garanzia per la vita spirituale del religioso, in primo luogo per la sua purezza, ed anche per l'unità di spirito di tutta la comunità. Queste considerazioni sono state ripetute nelle redazioni fino al 1923 escluso. Esse compaiono in due punti delle *Deliberazioni* del 1878⁹¹, che sono riprese nel 1894⁹². Dopo la burrasca del 1901, di cui parleremo fra poco, i regolamenti del 1906 furono più laconici: « Si usi puntuale esattezza alla confessione settimanale, voluta dalle nostre Costituzioni, si tenga presente la grande raccomandazione dei maestri di spirito intorno ai pericoli del confessore *instabile...* »⁹³. Ma, riflettendoci, si nota che su questo punto la dottrina non era cambiata nello spirito dei commentatori. I religiosi dovevano avere il loro direttore di coscienza.

⁹⁰ *Delib.* 1899, prop. I, § I, a. 1, p. 146.

⁹¹ « La confessione settimanale e la frequente Comunione sono indispensabili per garantire ed assicurare l'angelica virtù; perciò i Direttori nelle loro conferenze raccomandino a tutti con insistenza queste pratiche... » (*Delib.* 1878, dist. III, cap. I, a. 4). « Pel buon andamento e secondo le regole della Congregazione, per conservare l'unità di spirito e seguire l'esempio degli altri Istituti religiosi è fissato un Direttore o confessore stabile per quelli che appartengono alla Società ». (*Note spiegative delle nostre Regole*, art. 1°, a. 10, in M.B., t. X, p. 1113; riprodotto quasi alla lettera in *Delib.* 1878, dist. II, cap. I, a. 4).

⁹² *Delib.* 1894, r. 399 e 247.

⁹³ *Regol.* 1906, a. 138.

La scelta del confessore non era lasciata ai capricci del singolo. Nel 1878 si stabiliva: « Il Rettor Maggiore è confessore ordinario in qualunque casa della Congregazione esso si trovi. In ciascuna casa confessore ordinario è il direttore, ma in casi particolari ciascuno è libero di confessarsi anche ad altro sacerdote »⁹⁴. Evolvendosi, questa pericope si riferì al nostro articolo delle costituzioni, di cui, quindi, divenne un commento esplicito: « In ciascuna casa poi confessore ordinario è il Direttore od altro sacerdote a ciò delegato, a norma dell'articolo 2, capo XIII delle nostre Costituzioni... »⁹⁵. Ma qui le tradizioni salesiane stavano per scontrarsi improvvisamente con una disposizione generale della Santa Sede. Esse non resistettero al decreto del Santo Ufficio del 24 aprile 1901, che proibiva ai superiori religiosi di confessare regolarmente i loro sudditi⁹⁶. Il colpo fu risentito nel capitolo generale di quell'anno. In seguito, la pubblicazione del codice di diritto canonico, che diceva: « Firmis constitutionibus quae confessionem statis temporibus praecipunt vel *suadent apud determinatos confessarios peragendam*, si religiosus, etiam exemptus... »⁹⁷ avrebbe forse permesso di ristabilire lo spirito antico e le formule anteriori al 1874, III. Ma non se ne fece nulla. I redattori delle costituzioni del 1923 si accontentarono di cancellare la proposizione sull'Ordinario e di sostituirla con un rimando al canone 519. Il senso primitivo della confessione settimanale nella società salesiana sembrava essere stato allora definitivamente perduto, almeno a livello dei testi più ufficiali.

⁹⁴ *Delib.* 1878, dist. II, cap. I, a. 4. Questo principio esisteva già nelle *Note spiegative delle nostre Regole*, art. 1°, a. 10; cfr. M.B., t. X, p. 1113.

⁹⁵ *Delib.* 1894, a. 247.

⁹⁶ « Dopo di aver data lettura del Decreto 24 Aprile 1901 della S.R.U. Inquisizione (Don Michele Rua) dice che, essendogli fatte molte difficoltà nell'interpretazione del medesimo, presentò alla detta S.R.U. Inquisizione, una serie di quesiti, ai quali essa rispose con lettera del 28 Agosto 1901. Siccome poi sui Decreti e risposi (sic) della Suprema Inquisizione, di cui è Prefetto lo stesso Sommo Pontefice, non si può in alcun modo discutere, il Rettor M. aggiunse che noi dobbiamo accoglierli col massimo rispetto e venerazione, applicando a noi quanto ci riguarda ». (*IX Capitolo Generale 1-5 settembre 1901*, Torino, s.d., p. 4).

⁹⁷ CIC, canone 519.

Le preghiere vocali

Là dove esse parlavano di preghiere vocali, di letture e di esercizi spirituali, le costituzioni, dopo l'approvazione del 1874, sono state solo interpretate. Tuttavia sarebbe interessante conoscere qual è stata la risonanza degli articoli che ne trattavano presso le generazioni di religiosi che si susseguirono lungo i trascorsi cent'anni.

Non consta che una lista definita di preghiere vocali del salesiano sia mai stata fatta durante la vita di Don Bosco. Questi domandava ai suoi religiosi di osservare i doveri generali del cristiano, e dunque di pregare come lui « secondo la propria età e condizione ». I doveri dei preti evidentemente differivano da quelli dei laici. Ma né gli uni né gli altri erano codificati. Don Bosco però tendeva all'unificazione col Regolamento delle case. Si legge nel Progetto stampato preparatorio al capitolo del 1877, del quale Don Bosco è stato il principale autore: « Le preghiere, il canto delle laudi sacre, i libri e le regole di musica vocale o strumentale, e del canto gregoriano siano uniformi in tutte le case per quanto è possibile »⁹⁸.

A torto o a ragione (giudicare il passato è sempre aleatorio), ciò parve insufficiente alla generazione di Michele Rua. Il sesto capitolo generale (1892) fu all'origine delle regole seguenti, che sono state di una grande importanza per la vita dei salesiani dal 1895 al 1965. « Sarà stampata una *Guida* delle preghiere e pratiche di pietà comuni ai giovani e ai salesiani, affinché siavi uniformità nelle singole case. — Sarà adottato nelle case d'Italia il *Giovane Provveduto* come Manuale di pietà dei nostri alunni. — Nelle altre nazioni si adotti pure il *Giovane Provveduto* esattamente e fedelmente tradotto con quelle aggiunte che si convengono ad ogni nazione, previa sempre l'approvazione del Rettor Maggiore. È raccomandato caldamente di non aggiungere, né levare, né mutare le preghiere che si dicono al mattino ed alla sera, all'esercizio della buona morte, prima e dopo il cibo, il lavoro o lo studio, negli esercizi spirituali, ecc. ecc. »⁹⁹. In venti articoli

⁹⁸ *Capitolo generale della Congregazione salesiana da convocarsi in Lanzo...*, Torino, 1877, p. 17-18.

⁹⁹ *Delib.* 1894, a. 348-351. Questi articoli sono dati in questa raccolta come promulgati dal sesto capitolo generale.

assai dettagliati (uno di essi conteneva il testo completo dell'antica e assai lunga consacrazione a Maria Ausiliatrice), lo stesso capitolo del 1892 definì per il salesiano la preghiera della levata (a. 1), le preghiere del mattino (a. 2), della sera (a. 9), prima e dopo il lavoro (a. 6), prima e dopo i pasti (a. 7), il modo di recitare il rosario e le preghiere dell'esercizio della buona morte (a. 5, 17), quello di assistere alla via crucis (a. 5), impose l'angelus (a. 8), determinò la maniera di pregare durante gli uffici domenicali (a. 11, 12, 13, 14, 15, 16), durante gli esercizi spirituali (a. 18) e nel momento di coricarsi, compreso l'invito a recitare tre ave maria ai piedi del letto (a. 19)¹⁰⁰. L'intenzione non era riprovevole: il modo di pregare creerebbe uno spirito che si desiderava uniforme in ogni parte, ed è comodo trovare ovunque fratelli che pregano come noi. Ma con questo espediente, si è costituito ovunque un mondo devozionale tipicamente « salesiano », contrassegnato dalle sue origini culturali e inglobante i religiosi e i loro allievi.

Almeno le preghiere pubbliche del salesiano rispondevano realmente all'ideale dell'articolo 2? Niente di meno sicuro al termine del sec. XIX; e ci sono motivi per aggiungere che i religiosi non se ne sono corretti nel XX. Il capitolo generale del 1898 (l'ottavo) era molto pessimista: « È un lamento generale che nelle preghiere, fatte in comune, i Salesiani non si studiano di pronunciare chiaramente e divotamente le parole »¹⁰¹.

La regolamentazione della lettura spirituale

Riguardo alla lettura spirituale osserveremo semplicemente che i commenti posteriori alla morte di Don Bosco la volevano moraleggiante e pratica e che, in ogni caso, verso il 1900 l'« Esercizio di perfezione e di virtù cristiane » del padre gesuita Alfonso Rodriguez era giudicato dai responsabili l'opera più adatta a questo esercizio, a cui, per essere pienamente soddisfacente, non

¹⁰⁰ *Delib.* 1894, Appendice alla dist. III, p. 273-284.

¹⁰¹ *Delib.* 1899, p. 147. Verso 1874, si era già promulgato: « 9. I Superiori provvedano ed ogni socio si adoperi perché in tutte le case nostre nel recitare le orazioni si introduca e si mantenga un modo uniforme, grave e divoto, senza precipitazione e pronunziando intiere le parole ». (*Note spiegate delle nostre Regole*, art. 1°, a. 9, in M.B., t. X, p. 1113).

mancava se non una tonalità completamente salesiana¹⁰². Questa predilezione per l'eccellente Rodriguez durerà: nel capitolo generale del 1958 si è ancora lodata questa opera¹⁰³.

Quanto agli esercizi spirituali, non ignorate che se ne codificò la norma sul modello piemontese del sec. XIX. Un regolamento molto particolareggiato al riguardo fu promulgato nel 1895 dal settimo capitolo generale¹⁰⁴. Se non erro, esso è rimasto in vigore fino ai nostri giorni.

La regolamentazione dei suffragi per i defunti

Dal confronto delle costituzioni attuali (edizione del 1966) con quelle del 1874 risalta subito che gli articoli più segnati dall'evoluzione sono, tutto sommato, gli ultimi, sui suffragi dei defunti. È vero che la loro importanza è, relativamente agli altri, piuttosto tenue.

Diremo semplicemente che la lunga lista del primo comma dell'articolo 162 deriva press'a poco interamente dai regolamenti del 1906, articoli 143-160; la finale dell'articolo 161 sulla messa annuale del 25 novembre per i genitori defunti dei salesiani chiesta dal capitolo del 1938¹⁰⁵ appare nel testo del 1942; e infine, il secondo comma dell'articolo 162, ove si parla in primo luogo del rettor maggiore emerito, è nato dalle dimissioni di Don Ziggotti, e dunque dal capitolo generale del 1965. Non si dovrà dire che il caso del capitolo intero ne è risultato piuttosto aggravato?

Il capitolo delle costituzioni dopo un'evoluzione di 110 anni

Dobbiamo ora rileggere tutto intero questo capitolo alla luce di una storia più che centenaria. Ci mettiamo nell'ipotesi di

¹⁰² Dopo il sesto capitolo generale (1892) si decide: « Si continui a servirsi del Rodriguez per la lettura spirituale finché si possa avere un libro compilato sullo stesso modello, unicamente pei salesiani, con citazioni delle nostre Regole, delle Deliberazioni dei Capitoli Generali, delle Circolari, con esempi tratti da S. Francesco di Sales e dalla vita del nostro Fondatore e di altri Confratelli morti in odore di santità o almeno conosciuti per la loro specchiata virtù ». (*Delib.* 1894, a. 353. Articolo dato come promulgato dal sesto capitolo).

¹⁰³ *Atti del Capitolo Superiore*, 203, luglio-ottobre 1958, p. 28.

¹⁰⁴ *Delib.* 1896, p. 139-148. Se ne può leggere un germe, sulla revisione delle rubriche della messa, nelle *Note spiegative delle nostre Regole*, art. 1°, a. 8, in M.B., t. X, p. 1113.

¹⁰⁵ Cfr. *Atti del Capitolo Superiore*, 98, marzo-aprile 1940, p. 94.

lavoro, cui altre potrebbero essere preferite, del suo mantenimento nella futura redazione delle costituzioni salesiane.

Decisamente, il titolo: *Le Pratiche di pietà*, non sembra il più indovinato per il lettore contemporaneo, perché esso non quadra a perfezione con la lista degli articoli che lo seguono. La giusta comprensione dei primi due ne patisce, ed è un danno. Queste *Pratiche di pietà* in realtà sono pii esercizi o esercizi propri della vita religiosa...

Il piano primitivo: articoli generali, lista delle pratiche quotidiane, settimanali, mensili, e annuali, anche se non è mai stato abbandonato, si è offuscato dopo cento anni. Si osserva subito che il primo articolo della lista, il numero 154, dove non dovrebbero figurare che pratiche quotidiane, comincia con la pratica *settimanale* della confessione.

Questo stesso articolo 154 è, nel suo spirito oramai misconosciuto, parte integrante degli articoli generali 152 e 153. E ciò non appare più. L'edizione del 1921 (a. 212, parte prima) fedele alle origini, lo situava ancora prima dell'attuale articolo 153 (seconda parte dell'articolo 212 dell'edizione del 1921).

Se il punto di vista del « ritorno alle fonti » dovesse qui predominare, converrebbe ripensarlo totalmente in funzione della sua collocazione primitiva. In questo caso, all'interno dell'articolo 153, la semplice aggiunta di un elemento sulla « cura della pratica sacramentale liturgica » (ricordiamo la sua nascita sotto la penna di Don Bosco) sarebbe forse sufficiente a sostituirlo. Il resto è infatti diritto generale della Chiesa¹⁰⁶. Tuttavia, perché più originale, l'allusione ormai indecifrabile al direttore spirituale permetterebbe, io penso, di estrarne una parte, di chiarirla e di collocarla fra i numeri 157 e 158, tra le pratiche settimanali. A meno che ci si contenti di un altro numero supplementare, molto legittimo nel contesto, sul rendiconto mensile, più al suo posto tra i numeri 158 e 159 del nostro capitolo che non in quello dell'obbedienza (a. 48).

Infine per ragioni di chiarezza e di omogeneità delle cose, è lecito pensare che, nonostante una lunga abitudine, gli ultimi

¹⁰⁶ Cfr. CIC, c. 595, § I e II.

quattro numeri (aa. 160-163) sui suffragi per i defunti abbiano pochi motivi seri per continuare a pesare su questo capitolo. I suffragi per i defunti, in nessun modo orientati alla santificazione personale del religioso mediante esercizi periodici appropriati, come capita per le altre pratiche, potrebbero essere vantaggiosamente codificati altrove, tra i regolamenti e le usanze.

La lettura in profondità che stiamo facendo di questi articoli ci convince che la loro revisione sarebbe essa pure opportuna, fino al dettaglio. In conformità — non solo alle attuali direttive della Chiesa, ma anche a certe abitudini di Don Bosco e alla sua volontà ordinaria di giustificare ciò che chiedeva che si facesse — motivi tratti dalla parola di Dio (intesa nel senso più largo) meriterebbero di figurare qui accanto alle formulazioni legislative. Lo sottolineo tanto più volentieri in quanto uno dei motivi è abbozzato ancor oggi nell'articolo 157: « Ogni venerdì si farà digiuno *in onore della passione di N.S. Gesù Cristo* ». Si è già d'altronde avvertito in testi ufficiali che « in memoria » qui starebbe meglio che « in onore »¹⁰⁷. Certe traduzioni dovrebbero essere corrette: per parlare dei ritiri mensili e degli esercizi spirituali (a. 158, 159), ci sono espressioni più adeguate che « si raccoglierà in se stesso » e « per attendere unicamente a esercizi di pietà », controsensi di latinisti un po' miopi o timorati.

Se si fanno rimaneggiamenti, possa la revisione ridare tutto il valore agli articoli capitali di cui, a mio avviso, non percepiamo più tutta la portata! Tuttavia noi siamo qui nel cuore della spiritualità attiva raccomandata da Don Bosco ai suoi discepoli a partire dal primo articolo delle costituzioni primitive¹⁰⁸. Egli lo ha ripetuto molto chiaramente nel 1874 nel suo *Cenno storico sulla Congregazione di S. Francesco di Sales...*¹⁰⁹, ove, non senza ragione, si è fatto porre la questione fittizia: « In questa società cercate il bene del prossimo o quello dei soci? » e risponde: « Lo scopo di questa società è il bene spirituale dei suoi soci mediante l'esercizio della carità verso il prossimo e specialmente verso la

¹⁰⁷ *Const. 1874, IV*, cioè il testo corretto *dopo* l'approvazione; *Cost. 1875*, che ne è la traduzione italiana.

¹⁰⁸ ACS, 022 (1), cap. *Scopo*, a. 1 (con correzioni).

¹⁰⁹ Roma, Tipografia poliglotta della S.C. di Propaganda, 1874, § V, p. 10.

povera gioventù ». Fondato sul primo articolo di questo capitolo delle *Pratiche*, mi permetto di terminare commentando questa affermazione, che mi sembra rispondere all'idea madre di Don Bosco nella redazione di tutto il capitolo e nel controllo della sua evoluzione contro venti e maree: il salesiano cerca la santità attraverso l'imitazione delle virtù di Cristo, tuttavia non per mezzo di molti e saggi esercizi spirituali, come altri possono fare nella Chiesa, poiché egli ne fa pochi; ma prima e soprattutto per mezzo della carità verso il prossimo, carità continua e attenta, dolce e santificante, specialmente verso i giovani poveri nel corpo e nell'anima. Però gli umili esercizi a loro proposti dalle Regole non dovranno mai essere trascurati dai salesiani. Come dice l'Introduzione firmata da Don Bosco, « sebbene ciascuna di queste pratiche separatamente non sembra gran cosa, tuttavia contribuisce efficacemente al grande edificio della nostra perfezione e della nostra salvezza »¹¹⁰.

Francis DESRAMAUT, Lyon

¹¹⁰ *Introduzione delle Regole, Cost. 1875, p. XXXIII.*

Discussione

La discussione si è soprattutto orientata sul fatto del piccolo numero di esercizi religiosi e sul loro ruolo nella santificazione dell'apostolo.

Il piccolo numero di esercizi

Il fatto stesso del piccolo numero degli esercizi è rimasto fuori discussione. « Ma, come si può in questo modo alimentare un forte zelo apostolico?, domanda Don Aubry. La vita di un buon religioso salesiano è molto più esigente della vita di un semplice cristiano. Ambedue sono chiamati alla perfezione, ma la vocazione religiosa apostolica ha esigenze particolari e, specialmente, la vita religiosa salesiana, dove lo zelo è continuamente chiamato in causa. Don Bosco, allora, pensava che gli stessi mezzi che servono per la vita di un buon cristiano sono sufficienti anche per alimentare lo zelo della vita apostolica dei suoi salesiani? ».

Parecchi cercano di dare una risposta alla domanda. Il confeziere nota che Don Bosco aveva presenti i mezzi richiesti al buon cristiano ed anche quelli necessari ad un buon prete: è nello spirito del capitolo XII. Don Valentini aggiunge: « Se un prete in cura d'anime, colle stesse pratiche di pietà che abbiamo noi, anzi senza l'obbligo giuridico della meditazione e della lettura spirituale, ma solo col consiglio di tutto questo, riesce ad avere quella carica di zelo che deve effondere nella sua parrocchia, perché il salesiano, che ha, oltre a questo, una vita comune, non potrà fare altrettanto? Non dimentichiamo che Don Bosco era un prete secolare che si mise a occuparsi della gioventù e che a un certo momento fondò la congregazione salesiana. Fino a questa fondazione era questo: un santo prete secolare ».

Don Gevaert pensa che a questo riguardo ci vogliono ulteriori ricerche: « Non bisogna soltanto prendere atto del fatto che Don Bosco desiderava una misura minima di preghiera per i suoi salesiani. Bisogna anche cercare di vedere se questo era una scelta teologica oppure una scelta sociologica. Non sembra che Don Bosco abbia con ciò voluto esprimere una posizione teologica e dottrinale valida per ogni vita apostolica e per tutti i tempi. Sembra piuttosto che Don Bosco abbia giudicato sufficiente quella misura di preghiera per i salesiani del suo tempo, un tempo che sociologicamente era più credente, e in cui tutti i religiosi erano molto più sostenuti nella loro vita religiosa e apostolica dall'ambiente stesso in cui vivevano. Ma non è detto che Don Bosco giudicherebbe sufficiente questa vita di preghiera per un mondo tutto diverso come il nostro. Forse dobbiamo studiare a fondo questo problema ».

Tuttavia sta il fatto che l'orientamento di Don Bosco è chiaro. Non voleva sovraccaricare i suoi discepoli di pratiche di pietà, ma dava un grande peso santificante all'esercizio della carità nell'apostolato. L'analogia tra il pensiero di Don Bosco e quello del Vaticano II è impressionante. Don Brocardo si compiace di rilevarlo: « La santificazione nel ministero e mediante il ministero — e non a dispetto di esso — è una preziosa puntualizzazione del Vaticano II. Alle debite condizioni il ministero è già, per se stesso, fonte di santità. Se questa è stata e la convinzione e la prassi di Don Bosco, come la sua vita dimostra, si deve dire che egli ha incarnato il tipo di spiritualità attiva voluto dal Vaticano II ».

Occorre poi non dimenticare queste *debite condizioni*. Don Stella ricorda come tutta l'atmosfera del Valdocco delle origini era soprannaturale. E Don Abbà: « Il numero 14 del decreto *Presbyterorum ordinis* dice che “ questo non lo si può ottenere senza il raccoglimento e la preghiera ”. La sostanza è che certe pratiche si rivelano necessarie, insostituibili per alimentare lo spirito apostolico ». « Vuol dire che ci sarebbero due fonti da cui si alimenta lo zelo, conchiude Don Chiandotto: la vita di pietà e l'esercizio dello zelo apostolico ».

Ma la tendenza non è stata di aggiungere pratiche supplementari alle pratiche iniziali? E tale tendenza non troverà la sua spiegazione in una certa maniera di concepire la vita religiosa da parte dei revisori romani e della seconda generazione salesiana? « L'affermazione di Don Valentini che Don Bosco ha agito come prete secolare aiuta a comprendere la eterogeneità di alcuni

articoli delle *Costituzioni*, dice Don Söll, articoli dove si vede che da una parte Don Bosco tende a non sovraccaricare di pratiche di pietà e a valorizzare l'apostolato, e dall'altra riceve rispettosamente le prescrizioni delle autorità romane che volevano dare alla nostra società un carattere di famiglia religiosa. Era molto difficile combinare queste due esigenze». E Don Brocardo: «Penso che a un certo punto i salesiani formati da Don Bosco hanno giudicato una promozione qualificarsi come religiosi, assumendo pratiche (lettura del martirologio, ...) più proprie dello stile monastico che non esigite dal genere di vita loro proprio». «Sarebbe interessante studiare l'atteggiamento assunto a questo riguardo dalla seconda generazione salesiana, continua Don Söll. Intendo per seconda generazione quella degli uomini che vissero ancora negli ultimi anni di Don Bosco, giù giù fino a qualche anno fa: noi saremmo la terza generazione salesiana. Nelle biografie scritte dalla seconda generazione, si è formata l'immagine di un Don Bosco, che ad un'indagine storica non sembrerebbe completamente simile alla vera figura di Don Bosco. Si potrebbe notare una certa interpretazione». «Cosa ben normale, osserva Don Stella. È normale che ogni generazione riviva particolari fatti dei propri progenitori. Una valutazione della seconda generazione esige altrettanto studio quanto la prima. D'altra parte, Don Barberis e Don Cerruti nel 1914-1916 si pongono anzitutto il problema della fedeltà a Don Bosco. Io ho l'impressione che in tutti i capitoli generali ci sia la coscienza di essere fedeli a Don Bosco».

Pratiche di pietà e santificazione dell'apostolo

Il secondo tema è proposto da Don Gevaert: «Il primo carrefour (del quale era relatore) intende chiedere esplicitamente se i primi due articoli sulla vita di pietà possono essere considerati come una originale presa di posizione da parte di Don Bosco; oppure se si tratta soltanto di un dato di fatto. In altre parole, possiamo considerare come chiave di tutta la visione religiosa di Don Bosco un'affermazione come questa: le pratiche di pietà stanno a servizio delle opere di carità?».

«A questo riguardo, osserva Don Desramaut, io penso che, secondo Don Bosco, la santificazione, la santità è acquistata non solo col ministero, ma "con tutta la pratica della vita cristiana"». E, rispondendo al P. Aubry, che dice: «Questo per i ragazzi, per i semplici cristiani. Ma per i salesiani?», continua con la lettura

dell'articolo 2 delle costituzioni primitive: « La compostezza della persona, la pronuncia chiara, divota, distinta delle parole dei divini uffizi, la modestia nel parlare, vedere, camminare in casa e fuori di casa devono essere cose caratteristiche nei nostri congregati ». Il P. Aubry non è convinto: « Ma per un salesiano tutto è polarizzato dal senso apostolico, tutto è informato dalla cura delle anime. E questo orientamento è santificante. Tutto il problema è l'autenticità soprannaturale dell'azione ».

Una precisazione è fatta da Don Gevaert: « Parlando di santificazione attraverso l'apostolato, sarà utile tener presente che il lavoro salesiano non è soltanto l'apostolato sacerdotale, ma anche essenzialmente quello che si è chiamato la promozione profana dell'uomo. Questa promozione è il segno, l'espressione dell'amore di carità verso gli altri. Don Bosco ha espresso questa dimensione nella nota affermazione: "Noi del giovane facciamo un buon cittadino e un buon cristiano". Questo fa vedere che la santificazione attraverso l'apostolato ha delle sfumature particolari nella vita del salesiano ».

Ritornando all'essenziale del secondo tema, Don Söll allora chiede: « È possibile dire che gli articoli relativi alle pratiche di pietà sono, in certo senso, un commento o una attuazione del primo articolo delle *Costituzioni* o viceversa? Il primo articolo delle *Costituzioni* è una forma concentrata dell'idea che Don Bosco aveva della vita religiosa? ». La risposta è data dal conferenziere: « Il primo articolo nella sua forma primitiva diceva che il salesiano trova la perfezione nell'imitazione delle virtù di Gesù Cristo, e soprattutto nella carità. Questo articolo corrisponde bene alla formula del capitolo delle pratiche di pietà ».

Conclusioni

Le conclusioni sono formulate dai superiori presenti: « Anche se apostolato e vita di pietà sono esercitati allo stesso tempo bisogna vedere la dose, l'inserimento delle varie componenti in questa unità vitale e santificante, dice Don Bellido. Per le pratiche di pietà, di cui ci occupiamo ora, dobbiamo cercare quale dose è indispensabile. Per questo credo che oltre che a Don Bosco, noi dobbiamo guardare molto all'orientamento della Chiesa in tutti questi tempi, riguardo ai sacerdoti e ai religiosi ». E Don Pianazzi: « Voglio sottolineare quello che ha detto Don Desramaut: è lo spirito di preghiera che ci deve essere e che le pratiche di

pietà devono mantenere. Io mi domando se sotto questo “ minimismo ” di Don Bosco nelle pratiche di pietà, non ci sia il fatto che al tempo di Don Bosco, c'era nella congregazione un fervore, uno spirito tale che quelle poche pratiche di pietà erano più che sufficienti per mantenerlo; e se la ragione per cui si è cercato di aumentarle sia proprio, come diceva Don Stella, perché i confratelli stessi, non solo hanno cercato di rendersi uguali agli altri religiosi, ma anche sono venuti a capire che quello spirito straordinario a poco a poco veniva meno, e perciò cercarono, non di sostituirlo, ma di rinfocolarlo aumentando le pratiche di pietà ».